

**GARANZIA DEL FONDO SU PORTAFOGLI DI MINI
BOND**

MODALITA' OPERATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a): *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 15: *“Interventi urgenti per l’economia”*;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123: *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- Decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato 31 maggio 1999, n. 248: *“Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 7 maggio 2001: *“Approvazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 20 giugno 2005: *“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005: *“Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia”* e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013: *“Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis”*;
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C155/10 del 20 giugno 2008;
- Regolamento CE n. 800/2008 (Capo II, Sezione 2) del 6 agosto 2008: *“Regolamento generale di esenzione per categoria – Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI”*;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (art. 11), convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2: *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2009: *“Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2009: *“Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;

- Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009: "*Garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008, e relativo D.M. di attuazione 25.3.2009: trattamento prudenziale*";
- Decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2009: "*Istituzione riserve PON e POIn*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 ottobre 2010: "*Metodologia di calcolo per il Fondo di garanzia per le PMI*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 novembre 2010: "*Decreto istitutivo di un regime d'aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito*";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 69 del 23 Marzo 2011: "*Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 Maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*";
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 8, comma 5, lettera b), convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106: "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*";
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 39), convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214: "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*";
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012: "*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*".
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1 giugno 2012: "*Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo*";
- Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74: "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012: "*Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012: "*Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013: "*Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014.

DEFINIZIONI

- a) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “*Comitato di gestione*”: il Comitato di gestione del *Fondo* di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*Decreto portafogli*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante: “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modificazioni e integrazioni;
- d) “*Decreto mini bond*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 giugno 2014 recante: “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di mini bond” e successive modificazioni e integrazioni;
- e) “*Disposizioni operative del Fondo*”: le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Comitato di gestione* del *Fondo* di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni;
- f) “*Soggetti beneficiari finali*”: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*;
- g) “*Mini bond*”: le obbligazioni o titoli simili emessi dai *soggetti beneficiari finali*, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- h) “*Banche*”: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) “*Intermediari finanziari*”: gli intermediari finanziari, iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del medesimo decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385; fino all’emanazione delle disposizioni di attuazione previste dal medesimo articolo 106, si intendono gli intermediari finanziari iscritti all’elenco previsto dal previgente articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385;
- j) “*Gestori*”: i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31), che, anche in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da essi gestiti, sottoscrivono *mini bond*;
- k) “*Soggetti richiedenti*”: le *banche*, gli *intermediari finanziari* e i *gestori*;
- l) “*Operazione di sottoscrizione di mini bond*”: le operazioni di sottoscrizione, da parte di una *banca*, di un *intermediario finanziario* o di un *gestore*, di *mini bond* aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 05 giugno 2014;
- m) “*Portafoglio di mini bond*”: un insieme di *operazioni di sottoscrizione di mini bond*, aventi caratteristiche tecniche comuni, sottoscritte da una medesima *banca*, *intermediario finanziario* o *gestore*;

- n) "*Tranche junior*": la quota del *portafoglio di mini bond* che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
- o) "*Tranche mezzanine*": la quota del *portafoglio di mini bond* che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior*;
- p) "*Punto di stacco e spessore*": rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la *tranche junior* e le tranches a questa sovraordinate (*tranche senior* e *tranche mezzanine*) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del *portafoglio di mini bond*;

Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, valgono le ulteriori definizioni adottate nel *Decreto portafogli* e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti Modalità Operative definiscono le modalità e le forme di presentazione delle richieste di garanzia del *Fondo* su *portafogli di mini bond* disciplinata dal *Decreto mini bond*.

Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dal *Decreto mini bond*, dal *Decreto portafogli* e dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

A) RISORSE FINANZIARIE

1. Il *Fondo* può concedere le garanzie di cui alle presenti Modalità Operative fino al raggiungimento dell'ammontare stabilito dal *Decreto mini bond*.

B) SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono ammesse alla garanzia del *Fondo* le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* incluse nel portafoglio a favore dei *soggetti beneficiari finali* ammissibili ai sensi del paragrafo B, Parte II delle *Disposizioni Operative del Fondo*.

C) SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere la garanzia del *Fondo*, previo accreditamento:

- a) le *Banche*;
- b) gli *Intermediari finanziari*;
- c) i *Gestori*.

2. L'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia del *Fondo* è disciplinato ai sensi delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.

3. I *soggetti richiedenti* la garanzia del *Fondo* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della trasparenza (Parte X delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*).

D) CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI E DEI MINI BOND

1. L'ammontare dei *portafogli di mini bond*, ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, deve essere compreso nei limiti, minimo e massimo, previsti dal *Decreto mini bond*.

2. Le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* da ricomprendere nel portafoglio, ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo* disciplinata dal *Decreto mini bond*, devono:

- avere le caratteristiche previste dal *Decreto mini bond*;
- essere di importo non superiore ai limiti previsti dal *Decreto mini bond*;
- essere direttamente finalizzati all'attività d'impresa;

- essere deliberate e sottoscritte entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre la data di chiusura del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo J.2, fatta salva la eventuale proroga ottenuta.

Inoltre, le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* da ricomprendere nel *portafoglio* non devono prevedere l'obbligo di conversione.

3. Le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* da includere nel *portafoglio* devono inoltre rispettare le altre condizioni previste al paragrafo C della Parte II delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.
4. I *soggetti richiedenti* devono comunicare la delibera e la sottoscrizione dei *mini bond* entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre il termine previsto per la comunicazione della chiusura del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo J.2.

E) MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO

1. La garanzia del *Fondo* è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto mini bond*.
2. Non sono ammesse alla garanzia del *Fondo* le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* contenute nel *portafoglio* a favore di *soggetti beneficiari finali* la cui sede legale e/o la cui sede operativa interessata dall'operazione sia ubicata nelle Regioni che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1), lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112, abbiano limitato, sul proprio territorio, gli interventi del *Fondo* alla sola controgaranzia di fondi regionali e di consorzi di garanzia fidi.

F) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIA SUL PORTAFOGLIO DI MINI BOND

1. La richiesta di garanzia sul *portafoglio di mini bond* deve essere inoltrata al Gestore del *Fondo* utilizzando l'apposito modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo*, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata. In sede di domanda, i *soggetti richiedenti* devono indicare la data di chiusura del *portafoglio di mini bond* e fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del *portafoglio di mini bond*, comprese quelle utili all'applicazione dell'innalzamento della copertura del *Fondo* ai sensi dell'art. 8, comma 3, del *Decreto mini bond*, indicate nel modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo*.
2. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore del *Fondo* le richieste di garanzia presentate:
 - su moduli difformi da quello comunicato dal Gestore del *Fondo* o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del *soggetto richiedente*;
 - da *soggetti richiedenti* diversi da quelli di cui al paragrafo C.1.
3. Il Gestore del *Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata, entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
4. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle

richieste è quella di arrivo al Gestore del *Fondo*. La documentazione ricevuta dal Gestore del *Fondo* dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

5. Il Gestore del *Fondo* procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del *Fondo* stabiliti dalle presenti Modalità Operative.
6. Le proposte di delibera relative alle richieste di garanzia del *Fondo* complete dei dati e delle informazioni previste nel modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo* sono presentate al *Comitato di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Comitato di gestione* entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.
7. Qualora il Gestore del *Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la decorrenza del termine per la delibera del *Comitato di gestione* si interrompe a far data dalla richiesta di rettifica o integrazione e riprende dalla data in cui pervengono al Gestore i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
8. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati richiesti ai sensi del precedente punto 7 non pervengano al Gestore del *Fondo* entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso.
9. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore del *Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
10. Il Gestore del *Fondo* comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata, l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del *Fondo*, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato di gestione*.
11. La garanzia del *Fondo* è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo A. Il Gestore del *Fondo* provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

G) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DI MINI BOND NEL PORTAFOGLIO

1. I *soggetti richiedenti*, a partire dalla data di delibera del *Comitato di gestione* di ammissione del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo F.6 all'intervento del *Fondo* e fino alla data di chiusura del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo J.1, possono presentare richiesta di inclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio.
2. Con frequenza settimanale, a partire dalla data di delibera di ammissione del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo F.6 all'intervento del *Fondo*, le richieste di inclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio devono essere inoltrate al Gestore del *Fondo* via posta elettronica certificata, mediante la trasmissione di un elenco delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* stesse, redatto sulla base del modulo

comunicato dal Gestore del *Fondo* ed elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare).

3. I *soggetti richiedenti* comunicano, in sede di richiesta di inclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio, le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* stesse.
4. I *soggetti richiedenti* devono altresì comunicare, in sede di richiesta di inclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio, ulteriori informazioni previste dal Piano della trasparenza.
5. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire per ogni *Operazione di sottoscrizione di mini bond* da includere nel portafoglio, prima della presentazione al Gestore del *Fondo* delle richieste di inclusione, e di conservare l'Allegato 4 alle *Disposizioni operative del Fondo*, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale* e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta. Il Gestore del *Fondo* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l'inefficacia della garanzia.
6. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore del *Fondo* le richieste di inclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio presentate:
 - attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 2;
 - senza indicazione del portafoglio nel quale le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* devono essere incluse;
 - senza indicazione del codice fiscale dei *soggetti beneficiari finali*;
 - a favore di *soggetti beneficiari finali* non ammissibili ai sensi del paragrafo B.
7. I *soggetti richiedenti* effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del *soggetto beneficiario finale* e dell'*Operazione di sottoscrizione di mini bond* alla garanzia del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8. In particolare, i *soggetti richiedenti* attestano:
 - a) il possesso, da parte del *soggetto beneficiario finale*, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica:
 - dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - dell'ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il *soggetto beneficiario finale* all'intervento del *Fondo* ;
 - b) la rispondenza delle finalità e caratteristiche dell'*Operazione di sottoscrizione di mini bond* rispetto a quanto previsto dai paragrafi D.2 e D.3;
 - c) il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, assicurando che, sulla base del sistema di rating interno, per i *soggetti richiedenti* che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero sulla base della valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), il *soggetto beneficiario finale* non presenti, alla data di inclusione dell'*Operazione di sottoscrizione di mini bond*, un rating inferiore alla classe "B-" della scala di valutazione Standard's and Poor's.

8. Il Gestore, al ricevimento della richiesta di cui al punto 2, assegna alle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* un numero di posizione progressivo e svolge le ulteriori attività di valutazione previste dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* non riportate al punto 7, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui al paragrafo J, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal *Fondo* per singolo *soggetto beneficiario finale* nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del *Fondo*. La documentazione ricevuta dal Gestore del *Fondo* dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
10. Le richieste di inclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio complete dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo* sono istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni, qualora il Gestore del *Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.
11. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore del *Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso.
12. Qualora, nel corso dell'istruttoria della richiesta, emergano motivi per il rigetto, il Gestore del *Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Svolte le attività di cui al paragrafo 8, entro 1 mese dall'arrivo della richiesta o dal suo completamento, il Gestore comunica al *soggetto richiedente*, in forma scritta (fax, posta – raccomandata A/R - o posta elettronica certificata) e ai *soggetti beneficiari finali* (attraverso posta elettronica certificata) il numero di posizione assegnato, l'ammissione ovvero la non ammissione all'inclusione dell'*Operazione di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, l'intensità di aiuto di cui al paragrafo H ed i riferimenti del responsabile dell'unità organizzativa competente.
14. Nella comunicazione ai *soggetti beneficiari finali* sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli Investimenti di cui al paragrafo F.7 delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.
15. L'elenco delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* ammesse all'inclusione nel portafoglio viene portato a conoscenza del *Comitato di gestione* con frequenza mensile a partire dalla data di delibera di ammissione del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo F.6 all'intervento del *Fondo*.
16. L'ammissione all'inclusione dell'*Operazione di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del Gestore del *Fondo*.

H) DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO

1. L'intervento del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative è attuato nell'ambito del regime previsto dall'articolo 10, comma 1, del *Decreto mini bond*. L'intensità di aiuto connessa all'intervento del *Fondo* è determinata applicando, per ciascuna *Operazione di sottoscrizione di mini bond* inclusa nel portafoglio, il metodo previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del *Decreto portafogli*.

I) CUMULO

1. La garanzia del *Fondo* è cumulabile, sulla stessa *Operazione di sottoscrizione di mini bond* contenuta nel portafoglio, con altre garanzie pubbliche concesse in favore del medesimo *soggetto beneficiario finale*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle percentuali massime di copertura previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2012.
2. La garanzia del *Fondo* è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

J) CHIUSURA DEL PORTAFOGLIO DI MINI BOND

1. La chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di mini bond* deve avvenire entro i termini previsti dal *Decreto portafogli*.
2. Il *soggetto richiedente*, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del *portafoglio di mini bond* indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del *Fondo* la chiusura del *portafoglio di mini bond*, utilizzando l'apposito modulo comunicato dal Gestore del *Fondo*.
3. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 e/o i dati previsti dal modulo di chiusura del *portafoglio di mini bond* comunicato dal Gestore del *Fondo*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore del *Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso, la garanzia del *Fondo* decade a tutti gli effetti.
4. Qualora il *soggetto richiedente* non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del *portafoglio di mini bond* indicato in sede di richiesta di garanzia, e fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del *Decreto mini bond*, l'ammontare complessivo minimo del *portafoglio di mini bond* dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del *portafoglio di mini bond* si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare del *portafoglio di mini bond* effettivamente costruito pari all'ammontare complessivo delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* effettivamente sottoscritte alla predetta data.
5. Nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di mini bond* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il *soggetto richiedente* è tenuto a corrispondere al *Fondo* l'importo previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del *Decreto mini bond*.
6. Il Gestore del *Fondo*, sulla base delle attività di verifica effettuate in sede di inclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* nel portafoglio di cui al paragrafo G.8, comunica al *Comitato di gestione* la regolare chiusura del *portafoglio di mini bond*, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di mini bond* effettivamente costruito sia

inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, propone al medesimo *Comitato di gestione* una variazione della delibera stessa e l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 5.

7. La garanzia del *Fondo* opera anche nel corso del periodo di costruzione del *portafoglio di mini bond* con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto mini bond*.

K) COMMISSIONI DI GARANZIA

1. I *soggetti richiedenti*, entro 30 giorni dalla data di chiusura del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo J.1, versano al *Fondo*, a pena di decadenza della garanzia, una commissione "una tantum" in misura pari all'1% dell'importo garantito dal *Fondo* relativamente all'intero *portafoglio di mini bond* secondo quanto stabilito dal *Decreto mini bond*.

L) DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA SULLE SINGOLE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DI MINI BOND INCLUSE NEL PORTAFOGLIO

1. La garanzia del *Fondo* ha effetto dalla data di sottoscrizione del *mini bond* incluso nel portafoglio.

2. La garanzia del *Fondo*, fatti salvi i limiti della copertura del *Fondo* previsti dal *Decreto mini bond*, è efficace:

- fino allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento (o dell'intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero,
- fino alla data dell'eventuale esercizio dell'opzione di conversione del *mini bond*, qualora i *mini bond* prevedano la possibilità di conversione ovvero,
- fino alla data dell'eventuale cessione della titolarità del *mini bond*.

M) ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO E PROCEDURE DI RECUPERO

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia del *Fondo* sulle singole *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* incluse nel portafoglio, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle *Diposizioni operative del Fondo*, nelle presenti Modalità Operative e nel *Decreto mini bond*.

2. Il *Comitato di gestione* delibera la liquidazione ai *soggetti richiedenti* della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del *portafoglio di mini bond* all'intervento del *Fondo*, salvo quanto previsto nel paragrafo J.7.

N) MONITORAGGIO

1. Con frequenza semestrale a partire dalla data di delibera di ammissione del *portafoglio di mini bond* di cui al paragrafo F.6 all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* trasmettono al Gestore del *Fondo*, via posta elettronica certificata, i dati relativi all'andamento dei *portafogli di mini bond* assistiti dalla garanzia del *Fondo*, utilizzando l'apposito modulo comunicato dal Gestore del *Fondo*.

2. La mancata trasmissione al Gestore del *Fondo* dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del *portafoglio di mini bond* assistito dalla garanzia del *Fondo*, secondo le modalità e i termini previsti dalle presenti Modalità Operative, è sanzionata secondo le modalità previste dal *Decreto mini bond*.
3. Il Gestore del *Fondo* effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei *portafogli di mini bond* assistiti dalla garanzia del *Fondo* e, con cadenza semestrale, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al *Comitato di gestione*.
4. Il *Comitato di gestione* trasmette alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei *portafogli di mini bond* assistiti dalla garanzia del *Fondo*.

O) NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, per intermediari finanziari e confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 si intendono gli intermediari finanziari e i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico.
2. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo*.